



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Ancona

N. 1975/26 Prot.

Ancona, 21/07/2026

OGGETTO: Decreto n. 18/2026 – Integrazione delle disposizioni in materia di comunicazione istituzionale con gli organi di stampa avente ad oggetto informazioni che attengono a procedimenti penali a seguito della Delibera del C.S.M., adottata all’esito della seduta del 10 giugno 2026.

Alle Questure di

ANCONA - ASCOLI PICENO –
FERMO – MACERATA - PESARO

Ai Comandi Provinciali Carabinieri di

ANCONA - ASCOLI PICENO –
FERMO – MACERATA - PESARO

Ai Comandi Provinciali Guardia di Finanza di

ANCONA - ASCOLI PICENO –
FERMO – MACERATA - PESARO

Al R.O.S. - Carabinieri di

ANCONA

Al N.A.S. - Carabinieri di

ANCONA

Al N.T.P.C. - Carabinieri di

ANCONA

Al N.O.E. - Carabinieri di

ANCONA

Alla S.I.S.C.O. – Polizia di Stato

ANCONA

Al Compartimento Polizia Ferroviaria di

ANCONA

Al Compartimento Polizia Stradale di

ANCONA

Al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica
Polizia Postale e delle Comunicazione Marche di

ANCONA

Ai Gruppi Carabinieri Forestale di

ANCONA - ASCOLI PICENO -

MACERATA - PESARO

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di	<u>ANCONA</u>
Alla Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di	<u>ANCONA</u>
Alla Sezione di Polizia Giudiziaria	<u>SEDE</u>
Alla Capitaneria di Porto di	<u>ANCONA</u>
All' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di	<u>ANCONA</u>
Alla Polizia Penitenziaria - Case Circondariali di	<u>ANCONA –</u> <u>ASCOLI PICENO - PESARO</u>
Alla Polizia Penitenziaria – Case di Reclusione di	<u>ANCONA - FERMO</u> <u>FOSSOMBRONE</u>
Al Nucleo Operativo Protezione Marche di	<u>ANCONA</u>
Al Nucleo Carabinieri – Ispettorato Territoriale del Lavoro di	<u>ANCONA</u>
Alla Stazione Carabinieri Marina Militare di	<u>ANCONA</u>
Alla Polizia Provinciale di	<u>ANCONA</u>
Ai Comandi Polizia Locale della Provincia di	<u>ANCONA</u>
Al Dipartimento di Prevenzione ASUR-MARCHE - Area Vasta 2	<u>ANCONA</u>
Al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di	<u>ANCONA</u>

A seguito dell'adozione della delibera del C.S.M. avente ad oggetto “*Aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari, ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*”, si è reso necessario l'adeguamento di alcuni assetti organizzativi di questo Ufficio di Procura, con specifico riguardo ai rapporti con gli organi di informazione e di stampa.

Si trasmette, pertanto, il decreto n. 18 emesso dalla scrivente Procuratore in data 21/07/2026, limitatamente alle disposizioni che attengono ai rapporti tra gli Uffici e i Comandi di polizia giudiziaria e gli organi di informazione, affinché ne sia assicurata la puntuale osservanza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.

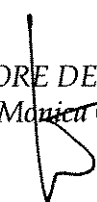
In particolare, si richiama la necessità che sussistano specifiche e motivate esigenze informative ai fini della prescritta autorizzazione alla divulgazione delle notizie, fermo restando l'obbligo di



garantire, in ogni fase della comunicazione esterna, il pieno rispetto della dignità delle persone coinvolte, nonché del principio di presunzione di innocenza.

Gli organi di vertice della polizia giudiziaria, destinatari della presente, sono pregati di diffonderne l'informazione a tutti gli Uffici e Comandi dipendenti anche a quelli dislocati nel Distretto giudiziario di Ancona, ai limitati fini delle notizie di reato di competenza di questa Procura Distrettuale ai sensi dell'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr.ssa Monica GARULLI





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Ancona

Decreto n. 18

Ancona, 21/07/2026

OGGETTO: Delibera del C.S.M., adottata all'esito della seduta del 10 giugno 2026, concernente
"Aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari, ai fini di una corretta comunicazione istituzionale".

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, in materia di rapporti con gli organi di informazione e tutela della presunzione di innocenza.

VISTA la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 10 giugno 2026 (Pratica n. 153/VV/2025), recante *"Aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari, ai fini di una corretta comunicazione istituzionale"*.

VISTA la Direttiva per la Polizia Giudiziaria, prot. n. 2315/21, in data 14.12.2021, in ordine all'*"Attuazione dell'art. 5 del D. Lgs. 20 gennaio 2006, n. 106, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 in ordine alle comunicazioni istituzionali con gli organi di stampa avente ad oggetto informazioni che attengono a procedimenti penali"*.

VISTO il decreto n. 10 del 14/03/2025, avente ad oggetto *"Progetto Organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, Quadriennio 2026-2029"*, e in particolare la Parte II.A.2 relativa ai "Compiti di coordinamento e direzione del Procuratore della Repubblica", approvata con delibera del C.S.M. dell'8 ottobre 2025, nella quale si stabilisce che il Procuratore della Repubblica cura in via esclusiva i rapporti con gli Organi di informazione (pag. 47) e le Parti IV.M e IV.N relative, rispettivamente, ai "Visti informativi" e "Comunicazioni" con cui sono disciplinati gli oneri informativi, a carico del singolo magistrato, nei casi e in situazioni di particolare rilievo;

VISTI gli esiti della riunione tenuta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, a cui hanno preso parte i Procuratori della Repubblica del Distretto, svoltasi in data 7 luglio 2026, nel corso della quale, si è convenuto che la disciplina di cui alla delibera del C.S.M. recante *"Aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari, ai fini di una corretta"*

comunicazione istituzionale", e in particolare che le disposizioni relative all'obbligo di aggiornamento delle informazioni divulgate siano applicabili solo con riferimento ai comunicati o conferenze stampa tenute dal Procuratore della Repubblica e non già a quelli d'iniziativa della Polizia Giudiziaria, e limitatamente alle ipotesi in cui tali comunicati contengano le generalità dell'indagato o di taluno di essi, ovvero vengano comunque resi noti elementi dai quali sia possibile ricavare le generalità.

CONSIDERATO che, alla luce delle richiamate linee-guida, la comunicazione istituzionale "deve essere non solo rispettosa della presunzione di non colpevolezza *"(...) ma anche vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata, così da evitare che l'inevitabile provvisorietà della fase investigativa si traduca in una compromissione irreversibile della dignità personale. È in questo snodo che l'aggiornamento delle linee-guida segna il suo profilo più innovativo, poiché riconosce che la reputazione, oggi, è parte essenziale della tutela della persona e che anche l'amministrazione della giustizia è chiamata a farsene carico."*

CONSIDERATO, altresì, che, coerentemente con l'obiettivo di una comunicazione imparziale, equilibrata e misurata, le richiamate linee-guida definiscono i principali **criteri da osservare nei rapporti con la stampa**:

"a) l'informazione non deve interferire con le investigazioni e con l'esercizio dell'azione penale, né con il segreto delle indagini e in generale con il principio di riservatezza; essa non può riguardare atti, documenti, notizie o contenuti coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p., salvo i casi e nei limiti espressamente consentiti dalla legge;

b) l'informazione non può danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi. Ne consegue che:

- 1. va evitata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili;*
- 2. il dirigente dell'ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l'osservanza del divieto di diffusione di fotografie e immagini di persone in manette;*
- 3. il dirigente dell'ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge che vietano la pubblicazione dell'immagine e delle generalità dei minori;*
- 4. è assicurato il rispetto della presunzione di non colpevolezza; va dunque evitata, tanto più quando i fatti sono di particolare complessità o la loro ricostruzione è affidata a un ragionamento indiziario, ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate; particolare tutela va dedicata alle vittime e alle persone offese; vanno adottate tutte le misure utili ad evitare l'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza;*



5. devono essere chiaramente indicati la fase del procedimento, la natura provvisoria delle acquisizioni investigative e il carattere non definitivo degli eventuali provvedimenti cautelari o delle contestazioni formulate;

6. il linguaggio utilizzato deve essere conforme ai criteri di cui all'art. 115-bis c.p.p. e, più in generale, deve evitare ogni espressione che presenti la persona sottoposta a indagini o l'imputato come colpevole prima dell'accertamento definitivo della responsabilità;

7. devono essere omessi i dettagli non indispensabili, le aggettivazioni enfatiche, le denominazioni suggestive delle operazioni e ogni riferimento non necessario idoneo ad aggravare il pregiudizio reputazionale dei soggetti coinvolti o dei terzi estranei;

c) le relazioni con i media devono essere costruite sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento; vanno evitati canali informativi riservati ed ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria; le dichiarazioni pubbliche vanno rilasciate con equilibrio e misura.

(...)

Non possono, altresì, costituire oggetto di comunicazione testi, immagini, o contenuti la cui diffusione sia vietata per legge, né può essere riprodotto il testo delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, ferma restando la possibilità di comunicare, nei limiti di legge e con le cautele linguistiche necessarie, il contenuto essenziale del provvedimento, ove sussista concreto interesse pubblico.”

CONSIDERATO che, per rendere effettiva la protezione reputazionale della persona, oltre alla comunicazione “iniziale” e “reattiva”, le suddette linee-guida hanno introdotto la comunicazione di “aggiornamento”; tale previsione stabilisce che nei casi in cui “(...) l'ufficio abbia diffuso una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, con individuazione nominativa delle persone coinvolte, esso cura – su richiesta dell'interessato o, nella fase delle indagini preliminari, anche d'ufficio – l'adozione di successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale.”(Parte II, Linee guida per gli Uffici requirenti, art.2 lett. f).

RITENUTO necessario adeguare il Progetto Organizzativo per il quadriennio 2006 – 2009 e la gestione della comunicazione dell'Ufficio alle nuove indicazioni consiliari, al fine di garantire, anche mediante il coinvolgimento del Pubblico Ministero assegnatario del relativo procedimento, un tempestivo “riequilibrio informativo” in presenza di novità significative che riguardino l'evoluzione



giudiziaria dei procedimenti per i quali l'Ufficio ha effettuato comunicazioni istituzionali (comunicati o conferenze stampa).

RITENUTO, conseguentemente, che appare necessario dichiarare immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con delibere del 09 e 23.10.2024 e del 2.7.2025) le modifiche al Progetto Organizzativo per il quadriennio 2006 – 2009, in quanto vi è l'assoluta necessità ed urgenza di garantire che la comunicazione istituzionale in materia giudiziaria avvenga in conformità alla disciplina dettata dalla normativa secondaria dell'Organo di Autogoverno.

Tenuto conto della riunione con i magistrati dell'Ufficio in data 17 luglio 2026,

DISPONE

1 - Tipologie e Ambito della Comunicazione.

La presente disciplina si applica esclusivamente alle comunicazioni dell'Ufficio e non all'informazione fornita dagli organi di polizia (comunicati o conferenze stampa autorizzati per i quali si applicano le disposizioni della richiamata direttiva).

La comunicazione istituzionale dell'Ufficio si articola in:

- **comunicazione iniziale:** prima comunicazione dell'Ufficio disposta in relazione ad una notizia giudiziaria, che deve *“essere improntata alla massima prudenza essendo questo il momento in cui più è limitata la conoscenza dei fatti e massimo può essere l'impatto redazione della notizia”*;
- **comunicazione reattiva:** finalizzata a correggere o smentire un'informazione errata che possono *“recare pregiudizio alle indagini, ai diritti delle persone coinvolte o all'immagine di imparzialità e correttezza del singolo magistrato, dell'ufficio giudiziario e, nei casi più gravi, della stessa funzione giudiziaria”*;
- **comunicazione di aggiornamento:** destinata ad aggiornare lo sviluppo giudiziario del quadro inizialmente fornito. Nella fase delle indagini preliminari tale comunicazione potrà essere effettuata d'iniziativa dell'Ufficio o su richiesta dell'interessato; nelle fasi successive, e fino all'esito del giudizio, potrà avvenire esclusivamente a seguito di eventuale richiesta dell'interessato. Tali aggiornamenti verranno curati secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale.

Non sono consentite interviste, specialmente in esclusiva, aventi ad oggetto singoli procedimenti o specifiche posizioni processuali; sono, tuttavia, ammissibili, *“purché palesi, tracciabili e rispettose dei presenti criteri, comunicazioni dirette a chiarire aspetti particolari di una comunicazione istituzionale già diffusa che abbiano determinato dubbi interpretativi o necessità di precisazione”*.



La modalità ordinaria attraverso cui verranno esplicitate le suddette comunicazioni resta il comunicato scritto diffuso attraverso i canali ufficiali dell'Ufficio; solo in via eccezionale, in relazione alla specifica natura dell'oggetto della comunicazione, le notizie potranno essere veicolate tramite conferenze stampa. In particolare, si precisa che lo svolgimento di una conferenza stampa è possibile solo quando *“ricorra uno specifico e concreto interesse pubblico – **previamente esplicitato in atto motivato** a cura dello scrivente Procuratore - che non possa essere adeguatamente soddisfatto mediante comunicato scritto (in primis, l'esigenza di consentire alla stampa di avere chiarimenti ulteriori rivolgendo domande)”*. Anche nel caso di conferenza stampa è prevista la redazione di un comunicato da distribuire ai professionisti dell'informazione prima o durante l'evento.

2 - Comunicazione di Aggiornamento.

L'obbligo di provvedere alla comunicazione di **“aggiornamento”** è limitato dalla delibera consiliare alle ipotesi in cui nella comunicazione iniziale **siano stati indicati i nominativi dei soggetti coinvolti o, secondo quanto sopra convenuto, laddove l'individuazione della loro identità sia facilmente evincibile dalle informazioni di contesto**, o ancora qualora il Procuratore abbia autorizzato il rilascio di copia del testo di un'ordinanza di custodia cautelare o di altro provvedimento giudiziario.

Nella fase delle indagini preliminari la comunicazione di aggiornamento *ex officio* si collega a modifiche sostanziali del quadro di indagine in presenza di evoluzioni procedurali quali **“archiviazioni, revocche, annullamenti e proscioglimenti”**.

3 - Pubblicazione nel Sito Istituzionale.

I comunicati iniziali, nonché gli aggiornamenti e le eventuali rettifiche dovranno essere pubblicati, in conformità alle indicazioni consiliari, nel sito istituzionale della Procura della Repubblica di Ancona. A tale scopo, nella homepage del sito web, è stata prevista apposita sezione denominata **“Comunicazione Istituzionale”**, al fine di rendere reperibili non solo le comunicazioni iniziali, ma anche le eventuali rettifiche e gli aggiornamenti successivi.

Nel quadro più generale dell'esigenza di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria, l'Ufficio assicura l'informazione sull'organizzazione e sull'attività della Procura curando l'aggiornamento del sito internet con la pubblicazione dei documenti – esclusi quelli riservati per ragioni di efficacia delle indagini – di organizzazione, dei dati relativi ai flussi dei procedimenti, delle notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse.

4 – Informazione della Polizia Giudiziaria.

Resta invariata la procedura stabilita nella Direttiva per la Polizia Giudiziaria, prot. n. 2315/21, in data 14/12/2021, per la comunicazione della polizia giudiziaria a osservare i criteri generali indicati in premessa. **In particolare, si richiama la necessità di esplicitare le ragioni che giustificano**

l'interesse pubblico alla diffusione della notizia e del rispetto del principio della presunzione di innocenza.

La bozza del comunicato stampa è sottoposta al P.M. titolare del procedimento al fine di verificare che: 1) la comunicazione sia corrispondente ai dati dell'indagine; 2) non si arrechi pregiudizio alle indagini in corso.

L'autorizzazione alla diffusione spetta al Procuratore della Repubblica che valuta l'interesse pubblico alle specifiche e motivate esigenze informative.

I comunicati della polizia giudiziaria devono:

- indicare in modo chiaro lo stato delle indagini o la fase processuale cui ci si riferiscono;
- distinguere con chiarezza tra ipotesi investigativa, contestazione, decisione cautelare, esercizio dell'azione penale e accertamento definitivo di responsabilità;
- evitare rigorosamente l'indicazione dei nominativi degli indagati;
- esplicitare la modalità con cui verrà indetta la eventuale conferenza stampa;
- essere sempre trasmessi, ai fini della prescritta autorizzazione, a mezzo posta certificata all'indirizzo

penale.procura.ancona@giustiziacert.it

Le conferenze stampa tenute dalla polizia giudiziaria costituiscono una modalità residuale ed eccezionale e la relativa richiesta di autorizzazione deve essere espressamente motivata.

5 - Obblighi comunicativi dei magistrati assegnatari del procedimento cui si riferisce la comunicazione istituzionale.

Le linee guida della delibera consiliare ribadiscono: 1) che negli uffici giudiziari di medio piccole dimensioni i rapporti con gli organi di informazione sono tenuti dal Procuratore della Repubblica; 2) che la comunicazione finalizzata a correggere le informazioni e interpretazioni dannose per l'efficacia delle indagini e la tutela delle persone coinvolte, spetti al solo Procuratore; 3) che deve essere evitata ogni sovrapposizione tra la comunicazione istituzionale dell'ufficio e quella personale del magistrato che possa *“interferire con la credibilità della comunicazione istituzionale”*.

Il magistrato, nell'ambito del principio generale di leale collaborazione, fornisce il proprio contributo per la predisposizione del comunicato stampa o per l'organizzazione dei contenuti della conferenza stampa.

Le previsioni del progetto organizzativo 2026-2029, richiamate in premessa, di cui alle parti IV.M “Visti informativi” e IV.N “Comunicazioni” relative agli oneri informativi, a carico del singolo magistrato, nei casi e in situazioni di particolare rilievo, appaiono coerenti con quanto previsto

dall'art. 1, lett. c), della delibera del C.S.M. 10/06/2026, secondo cui magistrati dell'ufficio *"informano tempestivamente il dirigente dell'ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza."*

I magistrati titolari del procedimento sono tenuti a informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica in ordine agli sviluppi investigativi o processuali rilevanti al fine di consentire le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale adozione di iniziative di comunicazione "iniziale" di "rettifica" o di "aggiornamento delle informazioni già diffuse".

L'onere della comunicazione di **"aggiornamento"** a carico del dirigente dell'Ufficio richiede, in particolare, che il magistrato assegnatario del procedimento informi, dunque, tempestivamente il Procuratore delle evoluzioni processuali indicate al precedente punto n. 2, in special modo qualora sia stato diffuso un comunicato stampa relativo ai fatti oggetto del procedimento, In particolare, è onere del magistrato fornire copia dei provvedimenti sopra indicati **"archiviazioni, revoche, annullamenti e proscioglimenti"**, quando la persona sottoposta a indagini abbia formato oggetto di comunicazione istituzionale dell'Ufficio, al fine di consentire al Dirigente di correggere le informazioni fornite con la comunicazione **"iniziale"** o di procedere su eventuale richiesta dell'interessato.

Nei provvedimenti per i quali è prevista l'apposizione del visto del Procuratore (assegnazione della notizia di reato e atti giudiziari indicato nel progetto organizzativo 2026-2029) può essere inserita la specifica dicitura: **"anche agli eventuali fini comunicativi"**.

6 - Rilascio di copie di atti.

L'art. 1, lett. e), della suddetta delibera consiliare prevede che *"il rilascio di atti o copie di atti nei soli casi consentiti dalla legge avviene secondo procedure poste sotto la diretta responsabilità del dirigente dell'ufficio; resta ferma in ogni caso l'osservanza dei limiti e dei divieti proposti dall'art. 114 c.p.p."*.

Pertanto, in conformità a quanto sopra riportato, nel ribadire i divieti di pubblicazione previsti dalla legge, il Procuratore della Repubblica ha la facoltà di rilasciare agli organi di stampa, sentito il magistrato assegnatario del procedimento, copia di atti giudiziari, con particolare riferimento ai provvedimenti cautelari, e sempre che la loro diffusione non arrechi pregiudizio alle indagini.

7 - Istituzione dell'Ufficio per la Comunicazione.

Con separato atto si dispone l'istituzione di un **Ufficio per la Comunicazione**, di cui farà parte personale di Polizia Giudiziaria e Amministrativa, con il compito di:



1. effettuare una ricognizione degli organi di informazione (testate giornalistiche e televisive), tenendo aggiornato il relativo indirizzario, al fine di garantire parità di trattamento ed evitare la creazione di canali informativi privilegiati;
2. curare gli adempimenti materiali delle comunicazioni istituzionali;
3. tenere, ai sensi dell'art. 1, lett. f), della Delibera del C.S.M. del 10 giugno 2026, un archivio ordinato di ogni comunicazione istituzionale, dei comunicati stampa, degli atti motivati di indizione delle conferenze stampa, delle eventuali autorizzazioni rilasciate e della documentazione audio-video relativa alle conferenze stampa o allegata i comunicati stampa. Tale archivio dovrà tenere fisicamente distinti i comunicati diffusi dall'Ufficio da quelli autorizzati alla Polizia Giudiziaria e documentare l'eventuale rilascio di copia degli atti;
4. costituire l'unico punto di riferimento per gli organi di informazione, operando tramite un'apposita casella e-mail dedicata;
5. assicurare la pubblicazione delle comunicazioni dell'Ufficio e dei relativi aggiornamenti nel sito istituzionale della Procura della Repubblica di Ancona.

Si comunichi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori della Repubblica, ai Vice-Procuratori Onorari e, con separate note, al Presidente del Tribunale nonché al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona.

Il presente provvedimento andrà comunicato al Dirigente amministrativo e ai Responsabili della Sezione di Polizia Giudiziaria per la rispettiva condivisione con il personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Si dispone altresì la trasmissione, decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 13 della Circolare, con separate note, al Consiglio Giudiziario di Ancona e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Monica Garulli